

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 288/CGF

(2007/2008)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 213/CGF – RIUNIONE DEL 10 GIUGNO 2008

##### 1° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Patierno Dott. Antonio, Orlandi Prof. Mauro, Leozappa Avv. Patrizio, Tumbiolo Dott. Antonino, – Componenti; Bravi Dott. Carlo Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MAESTRINI PAOLO, AGENTE DI CALCIATORE F.I.F.A., PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1 DEL C.G.S. (VECCHIO E NUOVO TESTO), PER VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ E CORRETTEZZA RICHIAMATI DALL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI (VECCHIO E NUOVO TESTO) E 7, COMMA 1 E 10, COMMA 1, DELLO STESSO REGOLAMENTO (VECCHIO E NUOVO TESTO)**

La C.G.F., preso atto dell'accordo fra le parti ritiene congrua la sanzione di mesi 2 e giorni 20 di sospensione ed ammenda di Euro 2.000,00 a carico del Sig. Maestrini Paolo e ne dispone l'applicazione ai sensi dell'art. 23 C.G.S..

Ordina la chiusura del procedimento.

- 2) RICORSO DEL SIG. AUTIERO GENNARO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DALLA SORRENTO CALCIO AL CASALE CALCIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. 22/D del 13.3.2008)**

Con ricorso presentato innanzi codesta Corte, il signor Autiero Gennaro ricorreva contro la decisione della Commissione Tesseramenti, che nella riunione tenutasi in data 13.3.2008, aveva deliberato di rigettare il reclamo, presentato dallo stesso Autiero, tendente ad ottenere l'annullamento del suo trasferimento definitivo dalla società "Sorrento Calcio" alla società "Casale Calcio".

Il reclamo era fondato sostanzialmente sulla circostanza che, a dire del ricorrente, nè lui, nè i suoi genitori avevano sottoscritto il modulo federale necessario al trasferimento dell'atleta da una società all'altra.

La Commissione Tesseramenti rigettava il reclamo in oggetto argomentando che:

- il documento in oggetto era stato sottoscritto sicuramente dal padre;
- che la firma del calciatore (apposta non contestualmente) per alcune caratteristiche grafiche non appariva palesemente dissimile da quella contenuta nei documenti ufficiali;
- che la falsità della firma della madre, pur essendo sicuramente elemento tale da inficiare la validità del tesseramento, nel caso di specie non assumerebbe rilevanza in quanto il comportamento successivo, pienamente consapevole del tesserato, avrebbe determinato una acquiescenza con impossibilità di far valere il vizio originario.

In sostanza la Commissione Tesseramenti, dopo aver dato come provati i fatti posti a sostegno delle prime due argomentazioni sopra indicate, sancisce un principio secondo il quale i comportamenti successivi, peraltro oggetto di valutazione univoca da parte della Commissione stessa, nel caso di specie, avrebbero avuto una rilevanza tale da sanare i vizi derivanti dal mancato rispetto formale delle norme in tema di trasferimento.

Il ricorso dell'Autiero è fondato e merita accoglimento per la dirimente considerazione che, ad avviso di questa Corte, il letterale tenore dell'art. 95 N.O.I.F., che richiede a pena di nullità la sottoscrizione del calciatore e di chi esercita la potestà genitoriale, non consente la sanabilità del vizio in forza di comportamenti successivi.

Oltretutto è opinione di questa Corte che, nel caso di specie, non risulta accertata nemmeno la sottoscrizione dell'atleta sul modulo federale necessario al trasferimento, in quanto a fronte della decisa affermazione dell'interessato di non aver mai sottoscritto il documento in oggetto (con richiesta di eventuale perizia calligrafica) non sono emersi dall'istruttoria elementi tali da contrastare fondatamente tale affermazione.

Da un lato, infatti, è emerso che il modulo federale consegnato dal Sorrento Calcio al Casale Calcio non risultava sottoscritto dall'Autiero, dall'altro va rilevato che l'affermazione generica del dirigente del Casale Calcio che " le firme dei ragazzi furono raccolti nei 2/3 giorni successivi" non indica circostanze, tempi e luoghi per risultare apprezzabile processualmente.

Per questi motivi la C.G.F accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Autiero Gennaro e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata ripristinando il vincolo del calciatore Autiero Gennaro in favore della società Sorrento Calcio.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## 2° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Patierno Dott. Antonio, Orlandi Prof. Mauro, Deroma Avv. Serapio, Tumbiolo Dott. Antonino, – Componenti; Bravi Dott. Carlo Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

### **5) SOSPENSIONE CAUTELARE DA OGNI ATTIVITÀ SPORTIVA RELATIVA ALLA CALCIATRICE MANCA FRANCESCA, TESSERATA IN FAVORE DELL'AC.F.D. AQUILE PALERMO RICHIESTA DALL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I..**

La Corte di Giustizia Federale:

- preso atto del risultato *positivo* del controllo antidoping effettuato dalla Commissione Ministeriale ex legge 376/2000 a Bari il 20 aprile 2008, nei confronti della calciatrice Manca Francesca, come da notifica esito analisi prot. 1305/UPA/ST del 5 giugno 2008, trasmessa dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.;
- visto l'art. 2, comma 1 delle Norme Sportive Antidoping – Procedimento disciplinare e istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping,

DISPONE

la sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva della calciatrice MANCA Francesca, tesserata A.C.F.D. Aquile Palermo, con decorrenza immediata.

*“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, la calciatrice Manca Francesca è inserita nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuta ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell’anno solare in cui ha termine l’efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.*

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

-----  
**Publicato in Roma il 9 Ottobre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete